



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

**Intervento del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma, Mario Civetta, in occasione
dell'apertura dell'Anno Giudiziario Tributario 2013**

(28 febbraio 2013)



Autorità, gentili Ospiti, care colleghe, cari colleghi, è con grande piacere che in questa sede porto il saluto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che ho l'onore di rappresentare.

1) Crisi economica e Art.111 della Costituzione

In un momento storico caratterizzato da gravi **difficoltà economiche che, almeno in parte, si ritiene di poter superare anche attraverso un sacrosanto recupero della evasione fiscale**, alla giustizia tributaria è attribuito un ruolo delicato.

Tuttavia è bene ricordare che scopo delle Commissioni tributarie non è quello di "fare cassa", bensì quello di risolvere con competenza e senza pregiudizi, le controversie fiscali che insorgono tra il fisco ed i contribuenti, avendo sempre a mente il dettato dell'art. 111 della Costituzione, secondo cui *"ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale"*.

2) Giudici Tributarî

In questo contesto si inseriscono anche le disposizioni tributarie introdotte in tema di incompatibilità dei giudici tributarî.

Con tali disposizioni il legislatore ha chiaramente lasciato intendere che non si vuole più che il giudice tributario sia un "giudice di prossimità", valido in quanto partecipe delle vicende che giudica.

Per contro si vuole un giudice marcatamente "terzo" estraneo alle pulsioni che derivano dalla realtà tributaria.

Anche se le disposizioni introdotte con la legge 14 settembre 2011 n. 148 hanno attenuato la prima, stringente ed iniqua versione in tema delle incompatibilità dei giudici, non può sottacersi che **non appare razionale** mantenere in vita l'incompatibilità per quei giudici che anche se **in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci**.

Oltretutto, in futuro, la **competenza tecnica dei giudici tributarî non togati si farà certamente sentire** quando si dovranno risolvere questioni strettamente tecniche che richiedono una adeguata conoscenza del bilancio non solo sotto l'aspetto giuridico ma soprattutto economico.

Come si sentirà la loro mancanza nei contenziosi sul tema dell'abuso del diritto o della presunta antieconomicità di talune operazioni imprenditoriali, questioni che comportano un incisivo sindacato del giudice sulla gestione aziendale, sindacato cui il giudice di carriera



è solitamente meno preparato, a meno che non provenga da alcuni settori della giurisdizione che si occupano delle crisi delle imprese o della criminalità economica.

3) Deflazione del Contenzioso Tributario

Passando dagli attori del contenzioso tributario all'oggetto del contenzioso tributario, come rappresentante della professione non posso che auspicare il ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali quelli, a regime, dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

Come è stato salutato con favore l'istituto contingente della definizione delle controversie pendenti di importo inferiore ai 20.000 euro.

Credo tuttavia che il legislatore varando questo provvedimento **non abbia avuto molto coraggio**.

In particolare si poteva pensare di rendere definibili tutte le liti con un valore di causa più elevato, ad esempio fino a 50 mila euro. Insomma, se l'intenzione era quella di deflazionare il contenzioso tributario, si poteva e doveva osare di più.

Accanto a questi istituti e provvedimenti legislativi si pone il neointrodotta procedimento di **reclamo con conseguente possibile mediazione**, che ha trovato applicazione per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati dal **1° aprile 2012**, di valore non superiori a 20.000 euro.

Con tale disposizione è entrata nel nostro ordinamento processuale tributario una fase ibrida (pre-contenziosa o già contenziosa?) in cui **la partita si svolge tra due giocatori**: il contribuente e l'Amministrazione, ma dove quest'ultima svolge anche il ruolo dell'arbitro! Contro questa disposizione sono già state formulate molte riserve e sollevati non pochi dubbi di legittimità costituzionale.

Volendo esprimere un giudizio quanto più obiettivo possibile credo che il successo dell'istituto sarà legato alla lealtà e soprattutto **al realismo** che ciascuna delle parti saprà manifestare.

4) Nuovo redditometro

Già nel 2010 proprio in occasione di questa cerimonia come Categoria auspicavamo meno studi di settore e più redditometro.

E' stata questa la battaglia della nostra categoria tesa a dimostrare che per combattere l'evasione fiscale a 360 gradi, bisogna avere il coraggio di guardare anche oltre il giardino dei Professionisti e delle PMI.

Forse le nuove norme sul redditometro potrebbero ingolfare nei prossimi tempi le Commissioni tributarie, ma sono certo che con una certa dose di collaborazione da parte dei contribuenti raggiunti dall'occhio attento dell'Erario e anche da parte dei funzionari



dell'Agenzia, si potrebbero definire le potenziali controversie da redditometro fin dalla fase amministrativa.

5) Abuso del diritto e antieconomicità

Sempre sul versante del contenzioso tributario serie perplessità continua a suscitare l'abuso del diritto, uno spauracchio che negli ultimi anni agita la vita delle imprese e dei professionisti che le assistono, dopo l'orientamento espresso a partire dal dicembre 2008 dalla Cassazione a Sezioni Unite.

A questo punto, più che auspicare un ripensamento da parte della Cassazione delle sue posizioni - cosa che mi sembra stia avvenendo proprio con le più recenti sentenze rese.

È ormai ineludibile che la soluzione definitiva venga offerta dal legislatore con coraggio e senso della misura.

Sono ormai improcrastinabili i tempi perché il legislatore risolva un problema così delicato e complesso e si proceda ad una *“chiara e univoca concretizzazione normativa dell'abuso del diritto”*.

In ogni caso un'altra questione è sempre più al centro delle controversie che alimentano e ingolfano il contenzioso tributario: **l'antieconomicità delle operazioni poste in essere dall'imprenditore**, filone sul quale le Commissioni Tributarie saranno impegnate non poco nei prossimi anni se anche in questo caso non si porranno dei seri confini sia da parte del legislatore sia da parte dell'Amministrazione.

6) Concentrazione della riscossione nell'accertamento

E' questa una norma che **non ci piace**, anche nella sua attuale formulazione che pure ha tenuto conto di un pressing fatto a tutto campo dagli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti.

La legge 106/2011 di conversione del “decreto sviluppo”, venendo incontro ai timori dei contribuenti, ha imposto all'esattore un ulteriore periodo di attesa di centottanta giorni.

Tuttavia è innegabile che con la concentrazione della riscossione nell'accertamento, quest'ultimo viene a costituire sicuramente **un atto immediatamente lesivo della sfera patrimoniale del contribuente**.

E ciò nonostante il fatto che i contenziosi definiti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali nel 2011, siano finiti con la vittoria del contribuente nel 35,15 per cento (Uffici 39,84 per cento).

Nel Lazio poi le sentenze delle Commissioni Provinciali favorevoli ai contribuenti sono salite al 46,35 per cento (Uffici 40,01 per cento), parziale vittoria 13,64 per cento (fonte: *relazione di monitoraggio anno 2011 di ottobre 2012 del MEF*).



Che senso ha, con questi numeri, parlare di accertamenti esecutivi?

7) Processo tributario telematico

Che ne è del Processo Tributario Telematico, avviato nel 2010 e che ha visto l'Ordine che ho l'onore di presiedere, Ordine pilota in tutta Italia?

Negli ultimi due anni, sotto il coordinamento del Collega Prof. Alberto Comelli, che presiede la Commissione sul Processo Tributario dell'Ordine, i Commercialisti romani hanno partecipato attivamente sia alla sperimentazione sia ai lavori della Commissione istituita presso il Ministero, sia alla commissione ristretta che ha predisposto il regolamento attuativo del processo tributario telematico, ora al vaglio del Consiglio di Stato.

Spero che i risultati che otterremo con l'avvio del processo telematico tributario siano adeguati allo sforzo fatto.

Anche questo potrà servire, ce lo auguriamo tutti, a velocizzare la macchina della giustizia tributaria, da sempre impegnata con grande sacrificio ma con scarsi mezzi a garantire l'osservanza delle leggi.

8) Evoluzione giurisprudenza e convegni

Grande attenzione del nostro Ordine al Contenzioso Tributario. Segnalo in particolare il successo del corso che tutti gli anni l'ODCEC di Roma organizza **nel mese di novembre sul processo tributario** presso la propria sede.

Questo è un appuntamento ormai classico e il suo successo è dovuto alla presenza, quali docenti, di numerosi giudici tributari oltre che di Professori Universitari e Colleghi.

Infatti anche nel 2012 ha visto esauriti i posti disponibili nel giro di pochissimo tempo ed è stato seguito con molta serietà da oltre 200 Colleghi.

Questo testimonia la positiva attitudine all'aggiornamento (e la volontà di approfondimento) della Categoria (anche) sul versante del processo tributario.

9) Rassegna della Cassazione

Segnalo infine che il **sito del nostro Ordine** pubblica mensilmente la raccolta delle più importanti pronunce in materia tributaria emanate dalla Corte di Cassazione, suddivise per mese.

La Rassegna è curata da Alessandro Riccioni, con la supervisione del Presidente Mario Cicala – che abbiamo l'onore di avere quale Consulente della Commissione Processo Tributario.



Chiunque può iscriversi gratuitamente alla **mailing list** e ricevere mensilmente questo preziosissimo documento, segno della vicinanza della nostra professione alle questioni legate alla giustizia tributaria, nella speranza di offrire un valido strumento a tutti gli operatori del settore.